



Regolamentazione delle professioni di

Gruista, carrellista e macchinista di cantiere

Data :

Settembre 2021

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC^[1]), i professionisti dell'UE/AELS possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota illustra la regolamentazione svizzera nel settore in oggetto. Per regolamentazione della formazione si intendono tutte le condizioni da soddisfare per poter esercitare l'attività in questione: l'accesso alla professione è possibile solo se il professionista dispone di una formazione specifica definita in base al sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri possono accedere a un'attività regolamentata solo dopo aver ottenuto il riconoscimento delle qualifiche.

La procedura varia a seconda della durata dell'attività professionale svolta in Svizzera: in caso di stabilimento in Svizzera, prima di esercitare l'attività regolamentata è necessario effettuare il riconoscimento delle proprie qualifiche estere: www.sbf.admin.ch/becc. I prestatori di servizi domiciliati in uno Stato dell'UE/AELS che desiderano esercitare un'attività regolamentata in Svizzera come indipendenti o lavoratori distaccati per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile sono invece soggetti all'obbligo di dichiarazione. In questo caso le qualifiche professionali sono verificate nel quadro di una procedura accelerata: www.sbf.admin.ch/dichiarazione.

Se il titolare di una qualifica professionale conseguita all'estero desidera esercitare un'attività diversa da quelle descritte nella presente nota, può farlo liberamente senza disporre di un riconoscimento delle qualifiche (professione non regolamentata). In questo caso è il mercato del lavoro a determinare le possibilità di trovare un impiego o di ottenere degli incarichi (lavoratori autonomi).

^[1] Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

1. **Gruista**

La professione è regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE², recepita nell'allegato III dell'ALC.

L'[ordinanza del 27 settembre 1999 concernente la sicurezza nell'uso delle gru](#) (Ordinanza sulle gru, RS 832.312.15) stabilisce infatti che i lavori di sollevamento con autogru³ e gru a torre⁴ possono essere svolti solo da gruisti in possesso di qualifiche professionali specifiche. Non figurano invece nella suddetta ordinanza le operazioni di sollevamento condotte tramite gru industriali o altre tipologie di gru⁵.

[La Suva è l'autorità preposta](#) al rilascio della patente svizzera di gruista nonché alla verifica e al riconoscimento della formazione estera corrispondente. Per maggiori informazioni riguardo alla professione di gruista occorre pertanto rivolgersi direttamente a quest'ultima.

2. **Carrellista**

La professione non è regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Tuttavia, per poter esercitare in Svizzera è necessario adempiere i requisiti riportati di seguito.

La guida di carrelli elevatori (o di movimentazione) comporta pericoli particolari. Di conseguenza, può essere affidata soltanto a lavoratori appositamente formati a tal fine. Secondo l'articolo 8 capoverso 1 dell'[ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali](#) (OPI, RS 832.30), il datore di lavoro è responsabile della selezione e della formazione degli operatori. Quest'ultimo può designare un [centro di formazione per carrellisti](#) i cui attestati sono validi senza limiti di tempo e di luogo su tutto il territorio svizzero. In alternativa, può affidare il compito a formatori o esperti della propria azienda che dispongono di qualifiche sufficienti. In tal caso gli attestati sono validi solo per la rispettiva azienda o il rispettivo stabilimento.

I requisiti di formazione e istruzione per i conducenti di carrelli elevatori sono disciplinati dalla [Direttiva CFSL n. 6518](#) del 5 luglio 2017 sulla formazione e istruzione per conducenti di carrelli per la movimentazione.

Una formazione estera può essere considerata sufficiente e spetta al datore di lavoro assicurarsi che il carrellista sia adeguatamente formato. In caso di dubbi, i candidati possono sostenere un esame presso un centro di formazione. Se necessario, in seguito vengono organizzati corsi di ripetizione o di aggiornamento.

3. **Macchinista di cantiere**

Tale professione è regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE soltanto nei Cantoni di [Ginevra](#), [Vaud](#), [Vallese](#) e [Neuchâtel](#). La guida e l'utilizzo di macchine edili (movimento terra e genio civile) sono disciplinate da disposizioni di diritto cantonale che prevedono una patente

² Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

³ Autogru, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, gru su binari e sollevatori telescopici muniti di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore ai 22 m.

⁴ Gru a torre quali gru a rotazione in alto, gru a rotazione in basso e automontanti.

⁵ Gru a portale, gru a ponte, gru a braccio, gru a rotazione totale, gru su binari e sollevatori telescopici privi di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo 400 000 Nm e una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m.

specifica in ciascuno dei suddetti Cantoni. In tal caso spetta all'autorità cantonale competente avviare una procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

In tutti gli altri Cantoni la professione non è regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE. È il datore di lavoro a dover verificare le competenze del personale e offrire, se necessario, una formazione continua o un aggiornamento. I conducenti di macchine edili devono infatti essere stati adeguatamente formati (art. 8 cpv. 1 dell'[ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali](#) [OPI, RS 832.30]). Non esiste tuttavia una patente federale per la guida di macchine edili. Se la professione non è regolamentata in senso stretto, i conducenti di macchine edili del settore dell'edilizia e del genio civile devono aver assolto la formazione definita dal regolamento d'esame dell'[associazione K-BMF](#). Tale formazione è riconosciuta in Svizzera, ad eccezione dei Cantoni di Vaud, Ginevra, Vallese e Neuchâtel.

Attualmente, in generale, i certificati che attestano le qualifiche professionali conseguite all'estero sono accettati in Svizzera purché risultino attendibili e a condizione che il datore di lavoro si faccia carico dell'istruzione e della formazione di cui agli articoli 6 e 8 OPI. In assenza del requisito di una patente federale, il riconoscimento delle qualifiche estere non è né possibile né necessario.

4. Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire in maniera permanente nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata, queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE e dalla LDPS⁶. La prestazione di servizi deve essere notificata **alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**⁷.

Ogni **gruista** formato all'estero che intende fornire servizi **in Svizzera deve effettuare tale procedura di dichiarazione.**

Ciò vale anche per i **macchinisti di cantiere** che intendono fornire una prestazione di servizi nei Cantoni di **Ginevra, Vaud, Vallese e Neuchâtel** ma **non** per i **carrellisti** (su tutto il territorio svizzero).

⁶ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS **935.01**.

⁷ www.sbf.admin.ch/dichiarazione